

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.11.2006  
COM(2006) 718 definitivo

2004/0001 (COD)

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE in merito  
agli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa  
alla proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO**

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE  
a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE**

## **PARERE DELLA COMMISSIONE**

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE in merito agli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di**

### **DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

#### **RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

#### **1. INTRODUZIONE**

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE dispone che la Commissione deve formulare un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Nei paragrafi che seguono la Commissione formula la sua opinione in merito ai 3 emendamenti proposti dal Parlamento.

#### **2. ANTEFATTI**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2004)2 def. – 2004/0001(COD))	6.2.2004
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo	9.2.2005
Data del parere del Comitato delle regioni	29.9.2004
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura	16.2.2006
Data di trasmissione della proposta modificata	6.4.2006
Data di adozione della posizione comune a maggioranza qualificata	24.7.2006
Data di adozione della risoluzione del Parlamento europeo in seconda lettura	15.11.2006

#### **3. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La proposta della Commissione è intesa a:

- migliorare la base per la crescita economica e l'occupazione nell'Unione europea;
- instaurare un autentico mercato interno dei servizi mediante l'eliminazione degli ostacoli giuridici ed amministrativi che si frappongono allo sviluppo delle attività di servizi;

- rafforzare i diritti dei consumatori quali utenti di servizi;
- stabilire obblighi giuridicamente vincolanti volti a garantire una collaborazione amministrativa efficace tra gli Stati membri.

#### **4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

In seconda lettura, il Parlamento ha adottato tre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Gli emendamenti introducono modifiche ad alcuni aspetti della procedura di comitato, senza tuttavia intaccare né la sostanza né i principi della posizione comune del Consiglio e della proposta modificata della Commissione. A seguito dei contatti interistituzionali, la Commissione accoglie tutti e tre gli emendamenti.

Gli emendamenti sono i seguenti:

*Emendamento 40 – Articolo 23, paragrafo 4, Assicurazione e garanzie di responsabilità professionale*

L'emendamento, che richiama la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2 *bis*, dispone che sia applicata una procedura di regolamentazione con controllo, anziché una procedura di regolamentazione, per stabilire i criteri comuni volti a definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie di responsabilità professionale.

*Emendamento 41 – Articolo 36 Misure di applicazione*

L'emendamento, che richiama la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2 *bis*, dispone che sia applicata una procedura di regolamentazione con controllo, anziché una procedura di regolamentazione, per adottare le misure di applicazione volte a specificare i termini che gli Stati membri dovranno rispettare in taluni casi di cooperazione amministrativa.

*Emendamento 42 – Articolo 40, paragrafo 2 bis, Procedura di comitato*

L'emendamento aggiunge la procedura di regolamentazione con controllo alla procedura di regolamentazione e, con riferimento all'articolo 23, paragrafo 4, e all'articolo 36, costituisce la base per l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo ai citati articoli.

#### **5. CONCLUSIONE**

Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come sopra indicato.